

DGR 1076 DEL 25/11/2016 ad oggetto:

“D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA.”

RICHIAMATI

il D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

il D.M. 8 maggio 2015 di “Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

la circolare di questa Regione, Dipartimento Ambiente, n.136618 in data 8 luglio 2014, recante “Chiarimenti in materia di AUA”;

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare gli artt. 46 e 47 relativi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

il d.lgs. 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii. recante norme in materia ambientale;

DATO ATTO che sono pervenute a questa Regione da più parti, in particolare da associazioni rappresentative delle imprese nonché dagli enti pubblici, richieste nate dall'esigenza di coordinamento degli aspetti amministrativi e gestionali dell'autorizzazione in argomento, per rendere uniforme su tutto il territorio regionale l'applicazione della norma, in special modo su alcuni punti della stessa, quali:

- richiesta di non aggravamento del procedimento
- adeguamento dei contenuti del modello semplificato di cui al D.M. 8 maggio 2015 alle normative regionali di settore
- definizione univoca dei tempi per il pagamento dei diritti di istruttoria e di eventuali fidejussioni;

RITENUTO necessario rispondere a questa richiesta di unitarietà, per non creare disparità di trattamento tra i soggetti destinatari e per evitare una applicazione troppo disorganica della disciplina;

CONSIDERATO in particolare che

l'art.5 del D.P.R. n.59/2013, relativo al rinnovo dell'autorizzazione, stabilisce, al comma 2, che: “È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate”;

la legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce:

- all'art.1 comma 2 che “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”;
- all'art.18 comma 2 che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”;

il D.P.R. 28/12/2000 n.445 all'art.47 comma 3 stabilisce che "fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art.46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà";

RITENUTO quindi che il gestore dell'impianto/attività, in forza del combinato disposto delle norme sopracitate e dei principi in esse contenuti, anche all'atto della richiesta di prima AUA non debba presentare tutta la documentazione normalmente richiesta per i diversi titoli abilitativi sostituiti dall'AUA, essendo sufficiente fare riferimento alla documentazione relativa alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, della legge 26/10/1995, n.447 e del d.lgs. 27/1/1992 n.99, nel caso in cui le condizioni di esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate e comprendano tutti gli elementi di cui ai modelli approvati con il presente provvedimento;

DATO ATTO che gli enti competenti debbano effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni di cui sopra, soprattutto nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000;

DATO ATTO che il citato D.M. 8 maggio 2015 stabilisce, all'art.1, comma 2, che le regioni adeguino i contenuti del modello adottato con il decreto medesimo in relazione alle normative regionali di settore, garantendone la massima diffusione;

CONSIDERATO che questa Regione, nelle more dell'adozione del modello semplificato di AUA da parte dello Stato, non aveva predisposto modelli propri, rimandando a quanto stabilito dalla normativa statale, ed in particolare dagli artt.7, 10 e 4 del D.P.R. n.59/2013, secondo i quali, fino all'adozione della pertinente disciplina regionale trovano applicazione le norme del decreto stesso;

RITENUTO necessario, anche alla luce delle richieste pervenute dalle parti sociali interessate, elaborare comunque un modello regionale di modulistica AUA, sulla base di quello ministeriale, adeguato alla modulistica regionale di settore, per garantire continuità nei procedimenti, che tenga debito conto delle realtà produttive del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n.59/2013 e dal D.M. 8 maggio 2015;

RITENUTO altresì necessario stabilire che gli SUAP regionali adattino i propri modelli di domanda AUA al modello così come approvato con il presente atto, entro e non oltre 90 giorni dalla data della presente deliberazione;

ACQUISITI gli apporti istruttori degli Enti locali interessati, ed in particolare le Province e la Città Metropolitana, quali Autorità competenti in materia;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente

D E L I B E R A

per tutto quanto specificato in premessa e che qui si richiama:

1. di adottare, ferme restando le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con circolare n.49801/2013, le seguenti indicazioni applicative in merito alla disciplina dell' Autorizzazioni Unica Ambientale di cui al D.P.R. n.59/2013, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale l'applicazione della norma e non creare disparità di trattamento fra le utenze:
 - il gestore dell'impianto/attività, all'atto della prima domanda di AUA, **nel caso in cui le condizioni di esercizio o le informazioni contenute nelle rispettive autorizzazioni siano rimaste immutate**, dichiarare i riferimenti autorizzativi vigenti, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, e l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base delle suddette autorizzazioni già in possesso dell'autorità competente;
 - l'importo tariffario istruttorio deve corrispondersi all'atto della presentazione della domanda di AUA, pena l'inammissibilità della domanda stessa;

- l'importo delle garanzie finanziarie per le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n.152/2006 devono essere versate prima dell'effettivo avvio delle attività;
- 2. di approvare il modello regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di stabilire che gli SUAP adattino i propri modelli informatici di domanda AUA al modello così come approvato con il presente atto, entro e non oltre 90 giorni dalla data della presente deliberazione;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.